
A seguito di numerose richieste di informazioni pervenute, si rende opportuno fornire le seguenti indicazioni in relazione alle sospensioni delle attività legate all'emergenza per l'epidemia "COVID-19", anche sulla base di idonei chiarimenti pervenuti da Unioncamere.

Innanzitutto, occorre precisare che, **tutte le imprese che svolgono una di quelle attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM dell'11 marzo 2020 e dell'art. 1 del DPCM del 22 marzo 2020, non devono presentare alcuna comunicazione di sospensione per il periodo ivi previsto dal 12 marzo al 3 aprile 2020**, in quanto sono i decreti stessi che ne dispongono la sospensione.

Per **le imprese che sospendono volontariamente** l'attività, per specifiche motivazioni o anche a causa della citata emergenza epidemiologica, si precisa quanto segue:

- gli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) devono ricevere la "Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea di attività" nel formato del modulo unico standardizzato approvato in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017 (a tale scopo può essere utilizzato il portale Impresainungiorno.gov.it);
- il modulo di cui sopra consente di indicare all'impresa la decorrenza della sospensione, specificando le date di inizio e termine;
- gli utenti che utilizzano i SUAP del portale sopra indicato, possono scegliere se inviare, contestualmente alla comunicazione al SUAP, anche la comunicazione al R.E.A. della rispettiva Camera di commercio;
- è prassi ampiamente diffusa che in forza di una circolare del 1990 (la n. 3202/C dell'allora Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato) le sospensioni soggette a denuncia al REA (restando ferma la necessità di inoltro della Comunicazione al SUAP) sono quelle che hanno una certa rilevanza e sono certamente da ritenere tali quelle che si protraggono per più di 30 giorni.

Per ulteriori eventuali informazioni, è possibile utilizzare il canale email all'indirizzo registro.imprese@le.camcom.it.

Ultima modifica

Lun, 23/03/2020 - 19:07